

VERBALE ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEI SOCI**2 dicembre 2022**

Oggi alle ore 15,00 del giorno 2 dicembre 2022 presso il salone al 1° piano del centro polifunzionale del Centro Sociale, in seconda convocazione si è riunita l'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA dei SOCI, con il seguente ordine del giorno

1) Relazione del presidente**2) Approvazione variazione art. 7 dello Statuto**

Sono presenti i sotto elencati componenti del Consiglio di Amministrazione A.P.A. :

DANESI	GIUSEPPE	Presidente	Si	GERRI	VALTER	consigliere	Si
BUIZZA	LUCIA	Vicepresidente	Si	GRANDELLI	MARCO	consigliere	Si
BURATO	MARIO	Tesoriere	Si	REBOLDI	SERGIO	consigliere	Si
BIANCHI	GIACOMINO	Segretario	Si	PERINI	GABRIELLA	sindaco	Si
COLOMBI	SUSETTA	Consigliere	Si	GOGNA	EMILIO	sindaco	Si
DEVERS	MARIANO	consigliere	Si	GOZIO	GIORGIO	sindaco	NO

Sono inoltre presenti in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale:

- Assessora ai Servizi Sociali ERICA BUI
- Consigliera delegata GIUSEPPINA LANCINI

Sono presenti in totale, n° 245 associati di cui 123 con delega di altri soci su n° 358 iscritti nel libro dei soci quindi l'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sui punti posti all'ODG.

Il Presidente ringrazia tutti i numerosi soci che partecipano ed inizia a spiegare la motivazione della presente Assemblea.

L'Ufficio del Registro Unico del Terzo Settore ha rilevato nel nostro Statuto una non conformità con l'art. 24 "Assemblea" del D.Lgs n. 117/2017 per mancanza all'art. 7 del nostro Statuto del diritto di voto ai soci onorari. Nel nostro Statuto ai soci onorari viene riconosciuto il diritto di partecipazione alle assemblee dell'Associazione con diritto di parola ma non di voto e la non eleggibilità alle cariche sociali. L'art. 24 del D.Lgs 117/2017 mette invece sullo stesso piano tutti gli iscritti nel registro dei soci, senza distinzione di riconoscimento particolare, pertanto anche i soci onorari hanno diritto di partecipazione alle Assemblee dell'Associazione con diritto di voto e di eleggibilità alle cariche sociali.

Pertanto si propone di approvare questa variazione dell'art. 7, al comma 5:

"Soci onorari: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari a favore dell'Associazione. Hanno diritto di partecipazione alle Assemblee dell'Associazione, con diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali".

Il Presidente chiede formalmente se la spiegazione risulta chiara e se ci sono richieste di precisazioni e/o approfondimenti. Accertato che tutti i Soci hanno ben compreso, propone di approvare la modifica apportata allo Statuto, come sopra precisata.

Per votazione palese, per alzata di mano, l'Assemblea approva all'Unanimità tale modifica allo STATUTO, che nella versione modificata viene allegato al presente atto e ne diviene parte integrante.

Il Presidente ringrazia i soci presenti e anticipa i migliori auguri per le prossime Festività.

L'Assemblea si conclude alle ore 15,50

Il segretario
(Mino Bianchi)

Il presidente
(Giuseppe Danesi)

Registrato a CNAB
il 12 DIC. 2022
al n. 2625 serie 3
esatti € 200,00

IL DIRETTORE
Per delega del Direttore Provinciale
(Alfonso Lucaroli)





STATUTO

“ASSOCIAZIONE PENSIONATI E ANZIANI DI OSPITALETTO – APS”

(Approvato Assemblea Straordinaria del 31 maggio 2022)

(Approvato Assemblea Straordinaria del 02 dicembre 2022)

Art. 1 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia del Terzo Settore l'associazione "Associazione Pensionati e Anziani di Ospitaletto – APS" (di seguito denominata Associazione).

La qualifica di "Associazione di Promozione Sociale" e l'acronimo APS sarà spendibile nei rapporti con i Terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico successivamente e per effetto dell'Iscrizione nel R.U.N.T.S (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore)

L'Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, può aderire alla rete associativa Centro Nazionale Sportivo Libertas APS, procedendo annualmente all'affiliazione, e svolgendo le procedure di tesseramento, nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti del C.N.S. Libertas APS.

Art. 2 SEDE

L'Associazione ha sede legale in Ospitaletto, Via Martiri della Libertà, 40/A. All'Assemblea Straordinaria dei Soci, con delibera motivata, è riconosciuta la facoltà di trasferire o modificare l'ubicazione della sede. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 3 FINALITA' E ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel settore educativo, culturale e ricreativo prevalentemente in favore dei propri associati, di loro famigliari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o delle persone aderenti agli enti associati con lo scopo di contribuire al benessere delle persone della terza età con particolare riguardo agli anziani ed ai pensionati più in difficoltà, con interventi mirati alla prevenzione ed alla riabilitazione socio - psicofisica globale della persona.
2. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'Art. 5 del Codice del Terzo Settore:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura



e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Dlgs del 3 luglio 2017 n. 117;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

o) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

p) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone

svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del Dlgs del 3 luglio 2017 n. 117;

q) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

r) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Dlgs del 3 luglio 2017 n. 117, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

s) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

3 In particolare, per perseguire le proprie finalità, l'Associazione, a titolo esemplificativo, provvederà:

a) ad occupare ed animare il tempo libero degli anziani e dei pensionati;

b) ad organizzare attività sociali, culturali e ricreative rivolte anche ad altre fasce di popolazione, per uno scambio generazionale proficuo e qualificato;

c) ad esercitare un'attività di consulenza, diretta all'individuazione dei problemi sociali e sanitari degli anziani e dei pensionati;

d) a svolgere in genere tutte quelle attività che si riconosceranno utili per il raggiungimento dei fini che l'associazione si propone.

e) a promuovere la gestione di un ambiente rivolto al mondo dell'anziano, favorendo l'animazione della Terza Età.

f) a organizzare attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso

g) a promuovere soggiorni climatici e termali, viaggi e gite, elaborando proposte che tengano conto delle esigenze specifiche dell'anziano.

h) a organizzare e gestire attività motorie rivolte al benessere, quali serate danzanti e attività di ginnastica per tutti;

Anche per il perseguimento di quanto sopra esposto l'associazione si riserva la facoltà di realizzare, all'interno della propria sede, a scopo ricreativo e per facilitare la conoscenza reciproca, un luogo di incontro fra gli associati, nel quale potranno essere effettuate le consumazioni tipiche dei bar.

L'apertura del bar dell'associazione, in seguito a regolare denuncia di inizio di attività:

a) sarà strettamente collegata all'attività istituzionale dell'associazione;

b) potrà essere effettuata negli orari che verranno precisati all'inizio di ciascun anno;

La conduzione del bar sarà affidata a soci volontari oppure ad un gerente individuato attraverso un avviso pubblico e avente i requisiti di legge. L'affidamento dovrà rispettare le prescrizioni dell'Amministrazione Comunale e delle altre Autorità competenti in materia



pertanto dovrà assolvere a tutti gli adempimenti necessari per ottenere le autorizzazioni delle competenti Autorità previste per la conduzione dei tale attività.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. L'associazione potrà inoltre realizzare tutte quelle attività immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali utili al raggiungimento dello scopo sociale purché queste non vengano mai realizzate a fine di lucro, ma solo nei limiti delle effettive esigenze finanziarie dell'associazione.

Art. 4 – PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da beni mobili e immobili che potrebbero diventare di proprietà dell'associazione;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti pervenuti all'associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

L'associazione di promozione sociale trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse quali:

- quote associative e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- rendite patrimoniali;
- raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
- proventi da attività diverse purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
- ogni altra risorsa economica compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo settore.

Il patrimonio così composto e comprensivo altresì di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È fatto divieto di distribuire anche indirettamente utili e avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori o componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio sarà amministrato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 5 - ESERCIZI SOCIALI

Gli esercizi sociali, agli effetti della gestione economica e finanziaria, e ad ogni altro effetto, durano dal primo gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio sociale, verranno compilati dal tesoriere il bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso ed il bilancio preventivo dell'esercizio successivo (adeguatamente munito della rituale relazione programmatica); gli stessi saranno sottoposti all'approvazione del Collegio dei sindaci e del Consiglio Direttivo dell'associazione un mese prima dell'annuale Assemblea ordinaria dei soci.



Art. 6 - BENEFICI FISCALI

L'associazione intende fruire di tutte le agevolazioni e di tutti i benefici fiscali, nulla escluso, che ad essa possono competere in base alle leggi vigenti.

Art. 7 – SOCI

I soci sono le persone di ambo i sessi, che abbiano raggiunto l'età della pensione o che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

Chi intende diventare socio dovrà presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo che è l'organo competente a deliberare l'accettazione. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

In base alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Ai soci è richiesto, il pieno godimento dei diritti civili. Nell'eventualità in cui il Consiglio dell'associazione voglia valutare la domanda di chi intenda far parte dell'associazione pur non possedendo i requisiti sopra elencati, dovrà accertare la effettiva disponibilità degli aspiranti soci di dedicare parte del loro tempo libero alle iniziative dell'associazione.

Ci sono due categorie di soci:

- Soci onorari: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione. Hanno diritto di partecipare alle Assemblee dell'associazione, con diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

- Soci effettivi: sono coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'accettazione della domanda e al pagamento della quota sociale.

Il numero dei soci effettivi è illimitato.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci e annualmente entro il mese di marzo. L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 8 - DIRITTI DEI SOCI

I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati, salvo quanto previsto nell'ultimo comma dell'art.7. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

I soci hanno diritto di frequentare i locali, di utilizzare i servizi gestiti dall'associazione, di ottenere eventuali riduzioni delle quote di partecipazione alle manifestazioni promosse dall'associazione e comunque di usufruire di tutte le altre agevolazioni che verranno prestate.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate, anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non



superino i limiti di cui all'art. 17, comma 4 del D. Lgs. n. 117/2017 e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Art. 9 - DOVERI DEI SOCI

I soci si assumono l'impegno di collaborare alle attività promosse dall'associazione. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 10 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni volontarie o recesso, per mancato pagamento della quota sociale o per comportamento contrario o incompatibile con gli scopi sociali.

Le dimissioni volontarie o recesso dovranno essere comunicate mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

L'esclusione dei soci può avvenire solo su deliberazione del Consiglio Direttivo dell'associazione, sentito l'interessato, quando ricorrano le seguenti condizioni:

- a) quando il socio disturbi i buoni rapporti di solidarietà e di collaborazione all'interno della associazione, o fomenti disordini;
- b) quando il socio non mantenga fede agli impegni morali e materiali assunti verso l'associazione;
- c) nel caso di trasgressione o violazione dello statuto o dei regolamenti dell'associazione;
- d) quando venga arrecato danno anche morale alla rispettabilità e agli interessi della associazione mediante comportamento scorretto, posto in essere direttamente o indirettamente;
- e) quando il socio venga privato dei diritti civili.

Il Consiglio Direttivo dell'associazione delibera l'esclusione del socio con votazione presa ai sensi di legge e di statuto e con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) del Consiglio stesso, sentito il socio.

L'inizio di un procedimento di esclusione deve essere comunicato al socio, indicando, dello stesso, con precisione la causa, e facendogli presente che gli è riconosciuta la possibilità di contraddire davanti al Consiglio dell'associazione.

L'esclusione del socio deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione.

I soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, sono sospesi da ogni attività e non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Nel caso di mancato pagamento della quota sociale, il consiglio direttivo provvede al sollecito a mezzo posta elettronica ordinaria o raccomandata anche a mano. Decorso 30 giorni dalla ricezione del sollecito ed in mancanza del pagamento della quota sociale, il consiglio direttivo delibera l'esclusione del socio moroso.

Art. 11 - GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'associazione sono:

- L'assemblea dei soci
- Il consiglio direttivo
- Il presidente
- Il vicepresidente
- Il segretario





- Il tesoriere
- Il Collegio dei sindaci

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito con la sola eccezione dell'organo di controllo nei casi in cui lo stesso è nominato per obbligo di legge.

Art. 12 - L'ASSEMBLEA

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea dei soci è costituita dai soci onorari ed effettivi, è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- Avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- Avviso affisso nei locali della Sede almeno 15 giorni prima.

L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.

L'assemblea deve inoltre essere convocata:

- Quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario
- Quando lo richiede almeno un decimo dei soci

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, il trasferimento della sede legale, e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea ordinaria:

- Elegge i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei sindaci tramite la modalità della giornata elettorale.
- Approva il regolamento per l'elezione, tramite la giornata elettorale, del Consiglio Direttivo e dei membri dell'organo di controllo
- Propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi
- Approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo
- Fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione
- Ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo
- Approva il programma annuale dell'associazione

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore, è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

Votazione tramite giornata elettorale.

L'assemblea dei soci che delibera in merito all'elezione dei membri del consiglio direttivo e del Collegio dei sindaci deve essere convocata "ad referendum", cioè con votazione presso un seggio appositamente costituito in una giornata elettorale.



La lettera di convocazione dell'assemblea "ad referendum" deve contenere, oltre all'indicazione dell'ordine del giorno e la precisazione che trattasi di assemblea con votazione per referendum, anche l'indicazione della data ed ora di apertura e chiusura delle votazioni e del luogo ove avviene lo scrutinio delle schede. L'assemblea con votazione "ad referendum" è valida qualunque sia il numero dei votanti. Lo scrutinio delle schede viene eseguito sotto il controllo della Commissione Elettorale nel giorno e nel luogo indicati nell'avviso di convocazione, allo scrutinio possono assistere tutti gli associati. La Commissione Elettorale è nominata dal Consiglio Direttivo, è composta da 3 membri nominati fra coloro che sono associati in regola con il versamento della quota associativa, e non sono candidati alle cariche sociali. E' ammesso il voto per delega per un altro tesserato.

L'assemblea straordinaria

- Approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.
- Delibera il trasferimento della sede legale.
- Delibera lo scioglimento dell'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art. 13 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto come previsto all'art. 12 e composto da nove membri, compreso il Presidente, che durano in carica 3 anni.

Entro 10 (dieci) giorni dal voto, il nuovo Consiglio Direttivo sarà convocato dal Consigliere più votato, in caso di parità di preferenze, il consigliere più anziano d'età, per l'elezione del Presidente, e la nomina del vicepresidente, del segretario e del tesoriere.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da quattro membri del Consiglio Direttivo stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere, o per qualsiasi altra causa per la quale il consigliere stesso sia cessato dalla carica sociale, il Consiglio, alla prima riunione successiva a tale accaduto, provvede alla sostituzione del consigliere dimissionario, deceduto o venuto meno per altra causa, con quello fra i soci che ha ottenuto il maggior numero di voti (dopo gli eletti) risultante dalla graduatoria delle ultime elezioni.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive del Consiglio dell'associazione sarà considerato decaduto di diritto.

A tutti i membri del Consiglio Direttivo dell'associazione vengono affidate specifiche mansioni e competenze per l'esercizio delle attività dell'associazione. Questi potranno coinvolgere gruppi di soci per la gestione dell'attività dell'associazione stessa, dando anche vita a commissioni tecniche, gruppi di studio e/o a quanto possa occorrere. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio ed ai volontari. E' ammesso il rimborso spese. Il Consiglio Direttivo dell'associazione è il massimo organo esecutivo dell'associazione; è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, della quale compila il regolamento, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati; come tale:

- provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, oltre a predisporre, della stessa, la convocazione;
- amministra il patrimonio dell'associazione; predispone i rendiconti, le relazioni programmatiche ed i bilanci;
- cura l'organizzazione interna dell'associazione;
- delibera sulle nuove domande di ammissione dei soci e sui provvedimenti relativi alla perdita della qualità di socio;



- decide in merito alla istituzione ed alla risoluzione di eventuali rapporti con altre associazioni od enti;
- delibera in merito al regolamento per l'elezione del Consiglio Direttivo e dei membri dell'organo di controllo in una giornata elettorale e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci.

Il Consiglio dell'associazione si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente e comunque una volta all'anno per deliberare in ordine alla redazione del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo ed all'ammontare della quota sociale. Le convocazioni potranno avvenire mediante lettera, e-mail o avviso affisso all'albo dell'associazione; in caso di urgenza, con qualsiasi mezzo. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo dell'associazione è presieduto dal Presidente, e, in assenza di questi, dal Vice-presidente. Delle deliberazioni verrà redatto verbale da tenere agli atti dell'associazione, sottoscritto dal presidente della riunione e dal Segretario dell'associazione, il quale provvederà alla redazione dello stesso. In caso di dimissioni del 50% (cinquanta per cento) più uno dei consiglieri, il Consiglio dell'associazione decade con il Presidente e di conseguenza si indurranno nuove elezioni.

Art. 14 – ORGANI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Presidente dell'Associazione

Il Presidente dell'associazione è pure il Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione:

- viene eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima seduta; dura in carica tre anni, è rieleggibile, deve essere socio e deve avere la cittadinanza italiana;
- è il legale rappresentante della associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- convoca il Consiglio dell'Associazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo dell'associazione;
- nei casi di urgenza, può esercitare, per ciò che concerne l'amministrazione ordinaria, i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica di quest'ultimo alla prima riunione.

Vice-presidente

Il Vice-presidente è membro del Consiglio dell'associazione; sostituisce il Presidente dell'associazione in sua assenza o impedimento.

Al Vice-presidente vengono riconosciuti tutti i poteri e le facoltà del Presidente assente o impedito.

E' nominato dal Consiglio Direttivo dell'associazione nella sua prima seduta su proposta del presidente; dura in carica tre anni; deve essere socio dell'associazione ed avere la cittadinanza italiana.

Segretario

Al Segretario, sotto la direzione del Presidente, spetta la redazione dei Verbali del Consiglio Direttivo dell'associazione, la custodia degli atti e la corrispondenza d'ufficio.

E' nominato dal Consiglio Direttivo dell'associazione nella sua prima seduta su proposta del presidente; dura in carica tre anni; deve essere socio dell'associazione ed avere la cittadinanza italiana.

Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio dell'associazione nella sua prima seduta su proposta del presidente; dura in carica tre anni; deve essere socio dell'associazione ed avere la cittadinanza italiana.

Provvederà:

- alla custodia del denaro dell'associazione;
- alle esazioni;
- alle spese;
- ai pagamenti;



- alla compilazione del bilancio consuntivo e preventivo (accompagnato dalla rituale relazione programmatica)

Art. 15 – COLLEGIO DEI SINDACI

La gestione dell'associazione è controllata dal Collegio dei sindaci (tre membri).

I membri del Collegio predetto sono eletti come previsto all'art. 12 nella giornata elettorale; durano in carica tre anni; devono essere soci dell'associazione ed avere la cittadinanza italiana.

I Sindaci dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e del titolo di proprietà sociale; redigeranno inoltre una relazione ai bilanci annuali. Potranno procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.

Nei casi in cui la nomina dell'organo di controllo sia obbligatoria per legge, si applica quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017 in luogo dei commi primo, secondo e terzo del presente articolo e delle altre disposizioni del presente statuto inerenti l'organo di controllo.

ART. 16 – LIBRI SOCIALI

1. È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
 - il libro degli associati;
 - il libro dei verbali e delle deliberazioni delle Assemblee;
 - il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.
 - Il registro dei volontari.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 17 – PERSONALE RETRIBUITO

L'associazione di promozione sociale può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice del Terzo settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione

Art. 18 - BILANCIO

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio d'esercizio annuale è redatto secondo le modalità di cui all'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio di esercizio contiene i proventi e le spese sostenute relative all'anno trascorso, è predisposto dal Tesoriere sulla base delle determinazioni del Consiglio. Il bilancio preventivo contiene le previsioni delle spese e dei proventi relativi all'esercizio annuale successivo ed è approvato dal Consiglio Direttivo entro il 30 Novembre di ogni anno.
3. Il bilancio di esercizio e il bilancio di previsione sono approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.
4. I bilanci sono depositati presso la sede dell'associazione 5 giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni associato. Il Consiglio deposita il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
5. Il Consiglio documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o



nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

6. Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione redige, deposita presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale. Quest'ultimo è predisposto dal Consiglio e viene approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

Art. 19 - MODIFICHE STATUTARIE

Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

ART. 20 – ASSICURAZIONI VOLONTARI

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 21 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea straordinaria e con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
2. In caso di estinzione o scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio.
3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al comma 1 dell'articolo 45 del Codice del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aventi analoghe finalità o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 22 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento al Codice Civile e al decreto legislativo del 3 luglio 2017 n. 117, e successive modificazioni e integrazioni.

Statuto approvato dall'Assemblea Straordinaria del 02/12/2022

IL SEGRETARIO

Mario Giacomo Bianchi

IL PRESIDENTE

Giuseppe Danesi

12 DIC. 2022

25 3

Per delega del Direttore Provinciale
(Alfonso Lucarelli)